

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare l'art. 24;
- VISTI** i Decreti Ministeriali n. 242 del 24 maggio 2011 e n. 243 del 25 maggio 2011;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il “Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato” emanato con Decreto Rettorale n. 16023 del 29 novembre 2011 e successive modificazioni;
- VISTA** la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 18 marzo 2020;
- CONSIDERATA** la necessità e urgenza di provvedere alle modifiche del citato Regolamento;
- FATTA SALVA** la ratificata del Consiglio di Amministrazione;
- FATTA SALVA** ogni eventuale ratifica

DECRETA

Art. 1

Il “Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato”, citato in premessa, è modificato come da testo che di seguito si trascrive:

L'art. 1 risulta così modificato:

L'art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina in armonia con il Codice etico e i principi generali stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità con le quali la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM disciplina il reclutamento, mediante procedure di valutazione comparativa di ricercatori a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.*
- 2. La copertura finanziaria per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato è assicurata, oltre che con fondi destinati a tale scopo dal bilancio dell'Università anche da specifici programmi o progetti di ricerca, finanziati da soggetti terzi, sia pubblici sia privati, sulla base di specifici accordi.*

Art. 2

L'art. 2, comma 4 risulta così modificato:

Art. 2 – Natura del rapporto e tipologia contrattuale

- 4. I contratti possono prevedere sia il regime di tempo pieno sia il regime di tempo definito e hanno le seguenti tipologie:*
 - Contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3 della Legge 240/2010 (tipologia junior) di durata triennale prorogabili per solo una volta e per soli due anni previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. n. 242 del 24 maggio 2011.*

- *Contratti di cui alla lettera b) dell'art 24, comma 3 della Legge 240/2010 (tipologia senior) di durata triennale, non rinnovabili, riservati a soggetti:*
 - *che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) (junior);*
 - *ovvero che hanno conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge 240/2010;*
 - *ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;*
 - *ovvero che hanno usufruito per almeno tre anni di contratti stipulati ai sensi dell'art.1, comma 14 della Legge n. 230/2005.*

Art. 3

Il comma 1 e il comma 2, lettere b) e d) dell'art. 3 risultano così modificati:

Art. 3 – Modalità di attivazione delle procedure

1. *L'avviso di bando è pubblicato sul sito del MIUR, dell'Unione europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.*
2. *Il bando deve indicare:*
 - b) *il regime di impegno a tempo pieno o definito a seconda del settore concorsuale oggetto del bando;*
 - d) *la Facoltà di riferimento presso il quale è attivato il posto di ricercatore a tempo determinato.*

Art. 4

L'art. 4, comma 1 risulta così modificato:

Art. 4 – Termine e modalità di presentazione delle domande

1. *L'avviso di bando è pubblicato per almeno 30 giorni naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.*

Art. 5

I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 risultano così modificati:

Art. 6 - Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

3. *Non possono partecipare alla selezione, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente ai ruoli dell'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.*
4. *Non sono ammessi, inoltre, coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.*
5. *Non possono inoltre essere ammessi alla selezione coloro che hanno in essere, o che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 e dell'art. 24 della Legge 240/2010 anche presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici o analoghi contratti, assegni o borse presso Atenei stranieri nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.*
6. *L'esclusione dalla procedura è disposta con decreto del Rettore e notificata all'interessato.*

Art. 6

I commi 1, 3, 5, 6 e 9 dell'art. 7 risultano così modificati:

Art. 7 – Procedure di selezione e criteri generali di valutazione

1. *La Commissione, nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico, è composta garantendo, ove possibile, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre professori di prima fascia delle Università*

italiane di cui preferibilmente uno, se presente, interno alla Facoltà interessata ovvero in carenza all'Ateneo e/o ad altri Atenei italiani, individuato tra i professori di prima fascia del medesimo settore concorsuale o del relativo macrosettore e due esterni all'Ateneo appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando o al relativo macrosettore.

3. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme di incompatibilità e di conflitto di interessi.
5. Ad esclusione dei casi per i quali è prevista la presenza dei candidati, la Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, anche per le riunioni successive alla prima, che prevedano comunque la presenza contemporanea e continua di tutti i componenti, mediante collegamenti in audio/video conferenza.
6. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la prova di accertamento della lingua straniera indicata nel bando devono essere effettuate in presenza.
9. Eventuali istanze di ricazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate nel termine di 7 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul Portale di Ateneo.

Art. 7

L'art. 9 lettera b) risulta così modificato:

Art. 9 – Natura e stipula del contratto

b) *il regime di impegno del ricercatore.*

Art. 8

I commi 1, 2 e 4 dell'art. 13 risultano così modificati:

Art. 13 – Valutazione delle attività

1. *Nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto, l'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto junior, ai fini dell'eventuale proroga del contratto, per una sola volta e per soli due anni e con il consenso dell'interessato, è valutata da una Commissione nominata dal Rettore, sulla base di una relazione predisposta dalla Facoltà di appartenenza.*
2. *Ove non siano presenti in Ateneo docenti appartenenti al settore concorsuale o al relativo macrosettore oggetto del bando per la costituzione della Commissione si potrà fare riferimento a docenti esterni come previsto dall'art. 7, comma 1.*
4. *Tale relazione e la valutazione operata dalla Commissione sono trasmesse al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.*

Art. 9

L'art. 14 risulta così modificato:

Art. 14 – Proroga del contratto

1. *Il Consiglio di Amministrazione, verificata la copertura finanziaria e la coerenza con la programmazione nell'impiego delle risorse e sulla base del rendiconto della qualità scientifico-didattica del titolare del contratto, su parere favorevole del Senato Accademico, autorizza la proroga del contratto junior fino a un massimo di due anni.*

IL RETTORE
Prof. Gian Battista CANOVA


Milano, 8 maggio 2020

Reg.to al n. 18891

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

Emanato con D.R. n. 16023 del 29 novembre 2011
Modificato con D.R. n. 16102 del 20 febbraio 2012
Modificato con D.R. 16215 del 30 luglio 2012
Modificato con D.R. n. 16452 dell'11 marzo 2013
Modificato con D.R. n. 16576 del 28 ottobre 2013
Modificato con D.R. n. 16962 del 22 dicembre 2014
Modificato con D.R. n. 17114 del 9 luglio 2015
Modificato con D.R. n. 17389 del 25 febbraio 2016
Modificato con D.R. n. 17637 del 6 dicembre 2016
Modificato con D.R. n. 18019 del 30 novembre 2017
Modificato con D.R. n. 18891 del giorno 8 maggio 2020

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina in armonia con il Codice etico e i principi generali stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità con le quali la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM disciplina il reclutamento, mediante procedure di valutazione comparativa di ricercatori a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. La copertura finanziaria per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato è assicurata, oltre che con fondi destinati a tale scopo dal bilancio dell'Università anche da specifici programmi o progetti di ricerca, finanziati da soggetti terzi, sia pubblici sia privati, sulla base di specifici accordi.

Art. 2 – Natura del rapporto e tipologia contrattuale

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Ateneo e il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato.
2. Il contratto di diritto privato con il ricercatore è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia anche per quanto concerne il trattamento fiscale e previdenziale.
3. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.
4. I contratti possono prevedere sia il regime di tempo pieno sia il regime di tempo definito e hanno le seguenti tipologie:
 - Contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3 della Legge 240/2010 (tipologia *junior*) di durata triennale prorogabili per solo una volta e per soli due anni previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. n. 242 del 24 maggio 2011.
 - Contratti di cui alla lettera b) dell'art 24, comma 3 della Legge 240/2010 (tipologia *senior*) di durata triennale, non rinnovabili, riservati a soggetti:
 - che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) (*junior*)
 - ovvero che hanno conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge 240/2010;
 - ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
 - ovvero che hanno usufruito per almeno tre anni di contratti stipulati ai sensi dell'art.1, comma 14 della Legge n. 230/2005.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Art. 3 – Modalità di attivazione delle procedure

1. Nell'ambito delle risorse disponibili verificate dal Consiglio di Amministrazione, anche nel caso in cui la copertura finanziaria provenga da fonte esterna all'Ateneo, e sulla base del parere del Senato Accademico, il Rettore, valutati i fabbisogni didattici e di ricerca, decreta l'emissione di bandi per il conferimento di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché di attività di ricerca da coprire mediante procedura di valutazione comparativa, assicurandone la pubblicità sul Portale dell'Ateneo. L'avviso di bando è pubblicato sul sito del MIUR, dell'Unione europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il bando deve indicare:
 - a) la tipologia contrattuale (*junior* o *senior*);
 - b) il regime di impegno a tempo pieno o definito a seconda del settore concorsuale oggetto del bando;
 - c) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d) la Facoltà di riferimento presso il quale è attivato il posto di ricercatore a tempo determinato;
 - e) le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;
 - f) la durata:
 - per la tipologia junior triennale, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio;
 - per la tipologia senior triennale, non rinnovabile;
 - g) i requisiti le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa distinti per tipologia contrattuale;
 - h) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza che verrà accertata tramite una prova orale;
 - i) i diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
 - j) il trattamento economico e previdenziale;
 - k) i casi di incompatibilità;
 - l) le procedure di selezione e i criteri generali di valutazione.
3. Il numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione alla selezione è 12.

Art. 4 – Termine e modalità di presentazione delle domande

1. L'avviso di bando è pubblicato per almeno 30 giorni naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.
2. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande cada in giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
3. Le domande, i titoli e le pubblicazioni devono essere presentate secondo le modalità previste dal bando.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva

1. Alla selezione sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in possesso del titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Art. 6 - Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. Non sono ammessi alla selezione i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
2. Per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitore della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di Legge e dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
3. Non possono partecipare alla selezione, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente ai ruoli dell'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
4. Non sono ammessi, inoltre, coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.
5. Non possono inoltre essere ammessi alla selezione coloro che hanno in essere, o che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, e dell'art. 24 della Legge

240/2010 anche presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici o analoghi contratti, assegni o borse presso Atenei stranieri nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

6. L'esclusione dalla procedura è disposta con decreto del Rettore e notificata all'interessato.
7. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
8. L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 7 – Procedure di selezione e criteri generali di valutazione

1. La Commissione, nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico, è composta garantendo, ove possibile, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre professori di prima fascia delle Università italiane di cui preferibilmente uno, se presente, interno alla Facoltà interessata ovvero in carenza all'Ateneo e/o ad altri Atenei italiani, individuato tra i professori di prima fascia del medesimo settore concorsuale o del relativo macrosettore e due esterni all'Ateneo appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando o al relativo macrosettore.
2. I componenti esterni, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad Atenei diversi tra loro.
3. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme di incompatibilità e di conflitto di interessi.
4. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
5. Ad esclusione dei casi per i quali è prevista la presenza dei candidati, la Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, anche per le riunioni successive alla prima, che prevedano comunque la presenza contemporanea e continua di tutti i componenti, mediante collegamenti in audio/video conferenza.
6. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la prova di accertamento della lingua straniera indicata nel bando devono essere effettuate in presenza.
7. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.
8. Della Commissione non possono far parte coloro che siano componenti in carica della Commissione Nazionale per l'Abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.
9. Eventuali istanze di riconsuazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate nel termine di 7 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul Portale di Ateneo.
10. La Commissione predetermina i criteri di massima e li consegna al responsabile del procedimento che ne assicura la pubblicità sul Portale dell'Ateneo. I criteri sono pubblicizzati almeno cinque giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.
11. La Commissione giudicatrice effettua successivamente una valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato secondo i criteri e i parametri individuati con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, seguita da una valutazione comparativa facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo individuato dal settore scientifico-disciplinare, alle funzioni specifiche indicate nel bando, al curriculum e ai seguenti titoli, debitamente documentati dei candidati:
 - a) dottorato di ricerca o titolo equipollente conseguito all'estero;
 - b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
 - c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati Istituti italiani o stranieri;
 - d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
 - e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - g) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista;
 - h) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista.
12. La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la rilevanza che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
13. Sempre nell'ambito della valutazione preliminare comparativa dei candidati, la valutazione della produzione scientifica prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la

pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le tesi di dottorato o dei titoli equipollenti, sono prese in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

14. La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate e con le funzioni indicate nel bando;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
15. La Commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
16. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione nel valutare le pubblicazioni, si avvale, ove applicabili, anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
 - a) numero totale delle citazioni;
 - b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - c) "impact factor" totale;
 - d) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
17. La Commissione valuta altresì ogni altro titolo o attestato non esplicitamente richiesto.
18. I candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non meno di sei, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. La discussione avviene dinanzi alla Commissione medesima. A seguito della discussione la Commissione attribuisce ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati, un punteggio. L'attribuzione dei punti espressa collegialmente dalla Commissione alle pubblicazioni dovrà corrispondere alla scala seguente: 0 insufficiente; 1 appena sufficiente; 2 sufficiente; 3 discreto; 4 buono; 5 ottimo; 6 eccellente. La Commissione valuta inoltre la produttività complessiva di ogni candidato anche in relazione al periodo di attività.
19. I candidati dovranno sostenere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando che viene valutata secondo i seguenti livelli: 3 buona; 2 discreta; 1 sufficiente. La Commissione, per tale accertamento, potrà avvalersi del supporto di uno o più esperti.
20. I candidati sono convocati per la discussione con le modalità previste dal bando, con almeno 15 giorni di anticipo.
21. Confrontati gli esiti delle singole valutazioni la Commissione si esprime a maggioranza proponendo il nominativo per la chiamata.
22. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi collegiali, e sono trasmessi al Rettore entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori per l'approvazione che avviene con Decreto Rettorale.

Art. 8 – Chiamata

1. Entro 45 giorni dal Decreto Rettorale di approvazione degli atti, il Senato Accademico, a maggioranza assoluta, delibera di procedere alla chiamata del candidato selezionato, ovvero delibera di non procedere alla chiamata. Nel caso di approvazione della proposta di chiamata, il Consiglio di Amministrazione autorizza la stipula del contratto di lavoro che avrà decorrenza giuridica ed economica dal giorno di sottoscrizione del contratto.

2. Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

Art. 9 – Natura e stipula del contratto

1. Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, l'interessato è tenuto a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni vigenti.
2. Il contratto di diritto privato, che si instaura con il ricercatore, è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - a) la data di inizio e termine del rapporto di lavoro;
 - b) il regime di impegno del ricercatore;
 - c) il trattamento economico complessivo;
 - d) il trattamento previdenziale e assicurativo;
 - e) la Facoltà di riferimento;
 - f) il settore concorsuale.
3. In caso di progetti pluriennali coperti annualmente da finanziamenti esterni, il contratto deve prevedere la possibile risoluzione in caso di mancato rifinanziamento.

Art. 10 – Attività dei ricercatori a tempo determinato

1. Il ricercatore a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia di contratto:
 - a) svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore concorsuale che ne identifica il profilo e delle funzioni indicate nel bando;
 - b) svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti di Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
 - c) partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Ateneo, anche seguendo la stesura delle tesi;
 - d) svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
 - e) può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
 - f) partecipa alle attività della Facoltà di appartenenza e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nel Regolamento didattico del corso di studio.
2. L'impegno annuo complessivo viene definito dal Senato Accademico.

Art. 11 – Trattamento economico dei ricercatori

Ai ricercatori compete, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante a un ricercatore confermato, secondo il regime di impegno.

Art. 12 – Cessazione del rapporto di lavoro

1. Il ricercatore che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Facoltà di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso.
2. In caso di mancato preavviso l'Ateneo trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.
3. La risoluzione del contratto è determinata:
 - a) dalla scadenza del contratto;
 - b) dal recesso del ricercatore;
 - c) per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.;
 - d) da grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici.

Art. 13 – Valutazione delle attività

1. Nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto, l'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto *junior*, ai fini dell'eventuale proroga del contratto, per una sola volta e per soli due anni e con il consenso dell'interessato, è valutata da una Commissione nominata dal Rettore, sulla base di una relazione predisposta dalla Facoltà di appartenenza.
2. Ove non siano presenti in Ateneo docenti appartenenti al settore concorsuale o al relativo macrosettore oggetto del bando per la costituzione della Commissione si potrà fare riferimento a docenti esterni come previsto dall'art. 7, comma 1.
3. La valutazione della Commissione, ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.

4. Tale relazione e la valutazione operata dalla Commissione sono trasmesse al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

Art. 14 – Proroga del contratto

1. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la copertura finanziaria e la coerenza con la programmazione nell'impiego delle risorse e sulla base del rendiconto della qualità scientifico-didattica del titolare del contratto, su parere favorevole del Senato Accademico, autorizza la proroga del contratto *junior* fino a un massimo di due anni.

Art. 15 – Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.